



ORDINE degli AVVOCATI  
di RIMINI



EMILIA  
ROMAGNA  
anci



Comune di Rimini



Unione Province d'Italia  
UPI  
Emilia-Romagna

Con il patrocinio di



CORTE DEI CONTI



CONSIGLIO di PRESIDENZA  
della GIUSTIZIA TRIBUTARIA



ANCREL  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI  
della Circonscrizione del Tribunale di Rimini



CORTE DEI CONTI

# L' IMPOSTA DI SOGGIORNO

La giurisdizione della  
Corte dei conti  
Pres. Tammaro Maiello

Rimini  
29 settembre 2023



Capitale Italiana della Cultura Candidata 2026  
rimini  
Uieni OLTRE

In collaborazione con



gies



GIUSTAMM  
SOCIETÀ DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

# IMPOSTA DI SOGGIORNO: evoluzione dal 1910 ad oggi.

- L'imposta di soggiorno, da collocare nell'ambito della "*fiscalità sul turismo*", è stata introdotta per la prima volta con la legge 11 dicembre 1910 n. 863, come "*imposta di soggiorno e di cura*" a carico dei primi stabilimenti termali, allo scopo di finanziare i servizi curativi e lo sviluppo delle stazioni termali e climatiche.
- Nel 1926, al fine di prevenire: sia elusioni che problemi venne operata prima una distinzione tra:
  - **imposta di soggiorno**
  - **imposta di cura**
- e poi nel 1937 una differenziazione
  - 1) tra stazioni di soggiorno,
  - 2) cura e turismo
  - 3) altri Comuni non turistici.

# L'Imposta di soggiorno - giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*"- convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

Con successivo D.L. 24 novembre 1938 n. 1926, il tributo assunse la natura giuridica **VERA E PROPRIA DI IMPOSTA**, cioè di un prelievo generale sul turismo, al fine di evitare la discriminazione fra i residenti e i turisti, che soggiornando per breve tempo in una località godevano dei benefici derivanti dal consumo dei servizi pubblici offerti dal Comune, senza essere assoggettati ai tributi locali.

Il tributo - denominato impropriamente **"TASSA" DI SOGGIORNO** - era dovuto da chiunque prendesse alloggio, in via temporanea, in alberghi, pensioni, locande e stabilimenti di cura



# L'Imposta di soggiorno - giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*" - convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

A fine anni 90, in sede di riordino della finanza locale, con la legge del 24 aprile 1989 n.144 TALE TRIBUTO VENIVA SOPPRESSO per poi essere reintrodotta, **per il solo Comune di Roma, con la legge n. 122 del 30 luglio 2010**, al solo fine di *"garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria"* della Capitale.

Infine, in applicazione della legge delega n. 42/2009 sul c.d. "Federalismo Fiscale" con decreto legislativo di attuazione n. 23 del 14 marzo 2011, recante *"Disposizioni in materia di Federalismo Municipale"*, veniva di nuovo **introdotta l'imposta di soggiorno**, in applicazione dell'art.119 della Costituzione in cui al primo e al secondo comma  
(*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*)  
(*risorse autonome partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.*)

# L'Imposta di soggiorno - giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*" - convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DISCIPLINATA DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 PREVEDE TRE TRIBUTI:

1) IL COMMA 1 RIGUARDA **L'IMPOSTA DI SOGGIORNO**;

2) IL COMMA 2 DISCIPLINA L'IMPOSTA RELATIVA AD "**EVENTUALI ONERI IMPOSTI AGLI AUTOBUS TURISTICI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE**", E PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO;

3) IL COMMA. 3-BIS IL C.D. "**CONTRIBUTO DI SBARCO**", CHE RIGUARDA SOLO I "**COMUNI CHE HANNO SEDE GIURIDICA NELLE ISOLE MINORI E I COMUNI NEL CUI TERRITORIO INSISTONO LE ISOLE MINORI**" DESTINATO A FINALITÀ AMBIENTALI ED INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA, POLIZIA LOCALE E MOBILITÀ ISOLE MINORI.

L'Imposta di soggiorno - giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*" - convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

## L'IMPOSTA DI SOGGIORNO QUALE IMPOSTA DI "SCOPO"

La Corte dei conti Sezione di controllo per la regione Campania, con delibera del 3 ottobre 2018, n. 114, ha evidenziato che L'IMPOSTA DI SOGGIORNO è un'imposta di scopo cioè *"una forma d'imposizione avente la peculiarità di non essere finalizzata al finanziamento di una qualsiasi spesa pubblica, trovando la propria giustificazione nel collegamento **TRA IMPOSIZIONE E DESTINAZIONE DEL GETTITO**".*

Tale delibera è stata confermata dalla deliberazione del 9 aprile 2019, n. 71 della Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Veneto che ha ribadito la natura dell'imposta di soggiorno quale «imposta di scopo»: *correlazione prelievo-beneficio per sostenere l'attività turistica*

## L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANTE D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 17.7.20 n. 77

Prima della novella del 2020, l'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, si è limitato ad indicare:



**L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANTE D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77**

**AL GESTORE DELLE STRUTTURE RICETTIVE** (c.d. albergatore) sono attribuiti oneri accessori, strumentali e funzionali all'esazione dell'obbligazione tributaria, ovvero compiti relativi:

ALL'INFORMAZIONE;

AL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA;

ALL'INCASSO DELL'IMPOSTA;

ALLA CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA;

ALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI IMPOSTA;

NONCHÉ OBBLIGHI DICHIARATIVI E CERTIFICATIVI.

L'UNICO OBBLIGO in capo al SOGGETTO PASSIVO dell'imposta di soggiorno, OSSIA **L'OSPITE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**, è il **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**



**GIURISPRUDENZA  
CORTE DEI CONTI  
ANTE D.L. 19 MAGGIO  
2020, N. 34  
CONVERTITO IN  
LEGGE 17 LUGLIO 2020,  
N. 77**

**Per sopperire il regolamento generale, mai emanato dal Governo, i diversi e variegati regolamenti comunale (art. 4 del D.lgs. n. 23/2011) del Consiglio comunale è intervenuta:**

---

**LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE 22 SETTEMBRE 2016, N. 22/2016/QM in cui è stato affermato che:**

---

**GLI ALBERGATORI SONO AGENTI CONTABILI TENUTI ALLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DELLA GESTIONE SVOLTA;**

---

*SI APPLICANO l'art. 178 r.d. n. 827/1924 ed i principi sono ribaditi nel Tuel n. 267/2000, che, in particolare, all'art. 93, c. 2, prevede che: "il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".*

# L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DOPO LA NOVELLA DEL 2020



**IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DIVENTA RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA O DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (turista-ospite);**



**IL GESTORE È OBBLIGATO A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO e RISPETTARE GLI ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIFERIMENTO;**



**IL GESTORE, IN CASO DI OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE O DI OMESSO, RITARDATO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA-CONTRIBUTO DI SOGGIORNO, È SOGGETTO ALLA SANZIONE PECUNIARIA di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 ("Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"), mentre per l'omesso o infedele presentazione della dichiarazione delle presenze è prevista LA SANZIONE AMMINISTRATIVA COMPRESA TRA IL 100 E IL 200% DELL'IMPORTO DOVUTO.**

**Secondo parte della dottrina l'aver attribuito all'albergatore la qualifica di RESPONSABILE D'IMPOSTA in aggiunta ALLA DEGRADAZIONE DELL'ILLECITO PENALE (ART. 314 C.P. PECULATO) ad illecito amministrativo con sanzioni tributarie comporterebbe:**

**LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE  
TRIBUTARIO IN LUOGO DI  
QUELLO CONTABILE**

**LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI  
AGENTE CONTABILE IN QUANTO  
NON PIÙ INCARICATO DI  
PUBBLICO SERVIZIO, presupposto  
per essere perseguito per il reato di  
peculato in caso di omesso versamento  
al comune dell'imposta di soggiorno  
incassata dagli ospiti che hanno  
soggiornato nelle strutture ricettive**

## **Art. 2.**

### **(Oggetto della giurisdizione tributaria).**

*1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, (le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio)).*

## **Art. 19**

### **Atti impugnabili e oggetto del ricorso**

- 1. Il ricorso può essere proposto avverso:*
- a) l'avviso di accertamento del tributo;*
  - b) l'avviso di liquidazione del tributo;*
  - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;*
  - d) il ruolo e la cartella di pagamento;*
  - e) l'avviso di mora;*
  - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili*
  - e-ter) il fermo di beni mobili registrati ;*

# L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*"- convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77



LA DECLINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DALLA CORTE DEI AL GIUDICE TRIBUTARIO , è stata recepita da alcune sentenze MINORITARIE della Corte dei conti (cfr – Corte dei conti Sez. giur. per la regione Lombardia n.38/2021 del 12.2.2021 , n.159/2021 del 6.5.2021 e n. 6/2022 del 17.1.2022) Sez. giur. per la regione Calabria n. 195/2021 dell'11.6.2021.



CON LA PRIMA SENTENZA N. 38/2021 è stato affermato che: *IL GESTORE RESPONSABILE DI IMPOSTA risulta essere, in ogni caso, SOGGETTO PASSIVO DI UNA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di NATURA ESCLUSIVAMENTE TRIBUTARIA, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche DESUMIBILE DAL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI*



# L'Imposta di soggiorno

Giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*"- convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

Con la seconda sentenza 159/2023 è stato affermato che: *"con la riforma introdotta dall'articolo 180 del d.l. n.34/2020, i **GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE SONO STATI CONSIDERATI RESPONSABILI D'IMPOSTA** con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.*

*Solo dopo tale norma, seppur non univoci, approdi di questa Corte, il RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RICETTIVA non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta e, pertanto, la giurisdizione Non appartiene più a questa corte, ma al giudice tributario*

# L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Giurisdizione della Corte dei conti dopo art. 180, cc. 3 e 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. *decreto rilancio*"- convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

CON LA TERZA SENTENZA (n.6/2020 DEL 17.1.2022) è stato affermato che: *“il difetto di giurisdizione anche per fatti antecedente alla novella del 2020 a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.*

TALE TESI NON E' CONDIVISIBILE ED E' STATE CONFUTATA CON LA **SENTENZA n. 325/2021 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

PRES. ED EST.TAMMARO MAIELLO con argomentazioni dottrinarie giurisprudenziali

(Corte Costituzionale - Corte di Cassazione e Corte dei Conti I° E II° grado)

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL GESTORE DI STRUTTURE RECETTIVE RESPONSABILE DI IMPOSTA

IL **SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA di soggiorno** È **L'OSPITE** non l'albergatore cui spetta riversare le somme incassate al Comune ( art. 4, D.lgs. n. 23 del 2011).

**IL RESPONSABILE DI IMPOSTA** risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell'adempimento di obblighi fiscali) unitamente al soggetto passivo nei cui confronti si è verificato il presupposto d'imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente).

*l'art. 64, comma 3, d.p.r. 29.9.1973 n. 600 sancisce che: "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa".*

**La ratio dell'istituto è rendere più agevole e sicura la riscossione.**

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL GESTORE DI STRUTTURE RECETTIVE RESPONSABILE DI IMPOSTA

L'estensione, a opera del legislatore, della responsabilità del pagamento del tributo ad altro soggetto estraneo al presupposto d'imposta determina la natura giuridica dell'obbligazione del responsabile d'imposta: **TRATTASI DI OBBLIGAZIONE SOLIDALE ED ACCESSORIA A QUELLA PRINCIPALE PROPRIA DEL SOGGETTO PASSIVO.**

**IL RESPONSABILE D'IMPOSTA NON È IL SOGGETTO PASSIVO**  
e non si può confondere con esso.

Risponde dell'obbligazione tributaria solo nel momento in cui il soggetto non versa quanto dovuto. **L'ospite paga sempre l'imposta il cui pagamento è contestuale a quello del soggiorno**



## LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL GESTORE DI STRUTTURE RECETTIVE RESPONSABILE DI IMPOSTA

La giurisprudenza contabile ha sempre affermato la **GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI D'IMPOSTA** (ad es. notaio) *per non aver versato le somme riscosse a titolo di imposta di registro.*

la I Sez. Cent. d'appello della Corte dei conti con sentenza n.410/2010 ha ribadito che *“per la giurisprudenza contabile pacifica, il soggetto, anche privato, che riscuote danaro che è obbligato, poi, a riversare ad un ente pubblico assume la qualifica di agente contabile (di cui alla previsione dell'articolo 178 del regio decreto n. 827/1924), con la conseguente costituzione di un rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica.*

**IL NOTAIO IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, nel momento in cui riceve da contraenti privati denaro destinato al pagamento delle imposte previste dalla legge è tenuto, nei termini previsti dalle norme di settore, a versare all'amministrazione finanziaria le somme ricevute, rivestendo, per ciò stesso, la qualifica di **AGENTE CONTABILE PUBBLICO.****



# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL GESTORE DI STRUTTURE RECETTIVE RESPONSABILE DI IMPOSTA

La Sez. giur. reg. Umbria, sentenza 27 dicembre 2017, n. 53, in forza della normativa vigente in materia (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463; d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 308; art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600), il notaio è obbligato (cfr. art. 57 d.p.r. n. 131/1986) a ricevere il pagamento nelle sue mani e al successivo versamento nelle casse erariali, degli specifici tributi e imposte (di registro, catastali e ipotecarie) dovuti all'erario dalle parti richiedenti la stipulazione dell'atto.



*“le parti contraenti adempiono all’obbligazione tributaria a mani del notaio, che a sua volta è tenuto a versare all’amministrazione finanziaria le somme ricevute. Si configura, pertanto, il ruolo del notaio quale ‘responsabile d’imposta’ (cfr. art. 64 d.p.r. n. 600/1973) per la funzione che gli deriva dalla legge, quanto all’imposta da versare (ex multis, Cass. 18 maggio 2016, n. 10215; ord. n.5016/2015; 10 agosto 2010, n. 18493) è obbligato al pagamento dell’imposta di registro delle parti con diritto di rivalsa”.*

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E' DIVERSA DA QUELLA TRIBUTARIA

- Va quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti sull'albergatore tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020 **non essendoci presupposti per declinare tale giurisdizione a favore di quella tributaria.**
- **LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA È UNA GIURISDIZIONE DEMOLITORIA** come quella amministrativa, che **necessita dell'impugnazione degli atti impositivi elencati nell'art. 19 del Dlgs n.546 del 1992** nonché, come affermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, di altri atti che necessariamente devono contenere
- **UNA PRETESA IMPOSITIVA** comprese le sanzioni tributarie irrogate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 **DA NOTIFICARE CON UN ATTO IMPOSITIVO ALL'ALBERGATORE.**

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E' DIVERSA DA QUELLA TRIBUTARIA

---

Nel caso in esame, la GIURISDIZIONE CONTABILE ACCERTA non la legittimità degli atti, compresi quelli impositivi, ma solo **L'ILLECITO COMPORTAMENTO DELL'ALBERGATORE CHE:**

---

1) **OMETTA DI VERSARE AL COMUNE LE SOMME PAGATE DAGLI OSPITI A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO** che sono fin dal momento della consegna all'albergatore da parte dei soggetti obbligati (ospiti), *ILLICO ET IMMEDIATO NUMERARIO PUBBLICO* e che quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune;

---

2) **OMETTA DI PRESENTARE IL RELATIVO CONTO GIUDIZIALE.**

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E LA CORTE DI CASSAZIONE

la Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza 20.11.2020 n.26499 ha affermato che: *“a norma degli artt. 103, comma 2, Cost., 13 e 44 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e 1, comma 1, all. 1 al d.lgs. 26 agosto 2016 (Codice della giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore).*

*Giurisdizione alla quale è attratta ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti (che dà luogo ad un "giudizio di conto") e riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22810; Cass., Sez. un., 18 giugno 2018, n. 16014; Cass., Sez. un., 16 novembre 2016, n. 23302; Cass., Sez. un., 7 maggio 2003, n. 6956).*

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E LA NOVELLA DEL 2020



Altra conferma della sussistenza della giurisdizione contabile, anche dopo la riforma del 2020, si rinviene nel testo della norma introdotta dall'art.180 comma 3 della legge 17 luglio 2020 n.77 in cui si prevede che: *«1 -ter: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.*



**MA QUALI SONO QUESTI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE?**



# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E LA NOVELLA DEL 2020

Poiché somme riscosse all'albergatore da parte dei soggetti obbligati (ospiti), che SONO SOMME PUBBLICHE PUBBLICO e che ENTRANO IMMEDIATAMENTE NEL PATRIMONIO DEL COMUNE, si ritiene che i richiamati adempimenti di legge siano quelli previsti dalle seguenti norme

1) art. 178 r.d. n. 827/1924, *“denominazione di agenti contabili dell'amministrazione»*

2) art. 93, comma 2 del Tuel n. 267/2000 *in cui si prevede che: “il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico ect.»*

3) d.lgs. n. 118/2011, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi*

4) *regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno” - approvato dal comune di Rimini con deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 3.12.2020*

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E LA NOVELLA DEL 2020

La novella del 2020 ha solo operato una depenalizzazione dell'illecito penale (art.314 c.p. peculato) **RESTANDO IMMUTATA LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA OMESSO VERSAMENTO DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Pertanto, la novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso

In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere:

**A) ALL'INCASSO DELLA TASSA DI SOGGIORNO;**

**B) E POI DEVE RIVERSARLA AL COMUNE.**

# LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E LA NOVELLA DEL 2020

Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).



Anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.



LE SOMME PAGATE DAGLI OSPITI SONO FIN DAL MOMENTO DELLA CONSEGNA AGLI ALBERGATORI ILLICO ET IMMEDIATE, NUMERARIO PUBBLICO E QUINDI ENTRANO IMMEDIATAMENTE NEL PATRIMONIO DEL COMUNE.

# CONCLUSIONI

Con sentenza n. 325/2021 LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'EMILIA-ROMAGNA HA CONFERMATO LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE (albergatori etc.), TENUTI AL RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA DAGLI OSPITI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE.

Invero, LA QUALIFICA DI RESPONSABILE D'IMPOSTA, su cui la Corte dei conti ha sempre avuto giurisdizione (ad es. notaio che non riversa all'erario l'imposta di registro), introdotta dal decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha **SOLO L'EFFETTO DI RAFFORZARE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA** il CUI SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA RESTA SEMPRE E SOLO L'OSPITE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERA, MA NON INCIDE SULLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, in quanto **L'IMPOSTA DI SOGGIORNO È UN'IMPOSTA DI SCOPO CON FINALITÀ PUBBLICHE VOLTA A SOSTENERE E MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI AI VILLEGGIANTI DAI COMUNI CON VOCAZIONE TURISTICA.**



**GRAZIE PER LA  
VOSTRA ATTENZIONE**

**TAMMARO MAIELLO**

**PRESIDENTE  
della Sezione Giurisdizionale  
della  
CORTE DEI CONTI  
PER L' EMILIA ROMAGNA**

